

Il 30 giugno 2020, il Presidente della sesta sezione del Consiglio di Stato ha accolto l'istanza di misura cautelare monocratica de L'Eco della Stampa ed ha sospeso gli atti impugnati in primo grado, fissando l'udienza per la discussione in camera di consiglio al 16 luglio 2020.

In data 6 luglio 2020, L'Eco della Stampa ha notificato motivi aggiunti nel ricorso di merito dinanzi al TAR Lazio.

In data 17 luglio 2020, è stata depositata dal Consiglio di Stato l'ordinanza n.4289/2020 con cui la causa viene rinviata al TAR Lazio per la fissazione dell'udienza di merito; il Consiglio di Stato ha quindi accolto l'appello cautelare di L'Eco della Stampa solo per la parte relativa alla fissazione dell'udienza di merito, riconfermando nella sostanza sia la validità della delibera AGCOM del 5 maggio 2002, sia l'ordinanza cautelare del TAR Lazio del 3 giugno 2020.

In data 22 luglio 2020 L'Eco della Stampa ha notificato alla Società un ulteriore ricorso dinanzi al Consiglio di Stato per ottenere la revocazione dell'ordinanza collegiale n.4289/2020, della sesta sezione, dello stesso Consiglio di Stato, che ha accolto l'Appello cautelare proposto da L'Eco della Stampa soltanto "ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito", ai sensi dell'articolo 55, comma 10, del Codice del processo amministrativo.

Sempre in data 22 luglio 2020, la Società ha depositato la propria memoria di costituzione nel giudizio di revocazione.

In data 24 luglio 2020, il Presidente della sesta sezione del Consiglio di Stato ha respinto con decreto l'istanza di concessione delle misure cautelari monocratiche richieste da L'Eco della Stampa con il ricorso per revocazione dell'ordinanza collegiale n.4289/2020. L'udienza per la discussione in camera di consiglio è stata fissata per il 27 agosto 2020.

■ Rischi legali/normativi

Rischi connessi all'esito del procedimento dinanzi la Procura della Repubblica di Milano proc. pen. n. 5783/17 R.G.N.R.

In data 16 novembre 2018, la Procura di Milano ha emesso, nei confronti di Benito Benedini, Roberto Napoletano, Donatella Treu – rispettivamente ex Presidente del Consiglio di Amministrazione, ex Direttore Editoriale ed ex Amministratore Delegato de Il Sole 24 ORE S.p.A. (la Società) – l'avviso di conclusione delle indagini ai sensi dell'art. 415 *bis* c.p.p. con riferimento al proc. pen. n. 5783/17 R.G.N.R. per i reati di *false comunicazioni sociali delle società quotate* ex art. 2622 c.c. e *manipolazione del mercato* ex art. 185 TUF. Si precisa che i suddetti reati sono stati contestati dalla Procura di Milano a Roberto Napoletano quale amministratore di fatto de Il Sole 24 ORE S.p.A..

Nel medesimo avviso sono altresì stati contestati nei confronti de Il Sole 24 ORE S.p.A. gli illeciti amministrativi previsti dagli artt. 5 comma 1, lett. a), 6, 25 *ter* comma 1, lett. b) d.lgs. n. 231/2001 e artt. 5 comma 1 lett. a), 6, 25 *sexies* d.lgs. n. 231/2001, che si assumono dipendenti dai reati presupposto sopra indicati.

In data 15 febbraio 2019, la Procura di Milano ha richiesto il rinvio a giudizio della Società in relazione agli illeciti amministrativi di cui agli artt. 25 *ter* e 25 *sexies* del d.lgs. n. 231 del 2001 artt. 5 comma 1, lett. a), 6, 25 *ter* comma 1, lett. b) d.lgs. n. 231/2001 e artt. 5 comma 1 lett. a), 6, 25 *sexies* d.lgs. n. 231/2001.

In particolare, la Società è stata imputata in relazione agli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di false comunicazioni sociali (art. 2622 c.c.) e manipolazione informativa del mercato (art. 185 TUF) contestati ai suoi ex amministratori e dirigenti sopra citati.

Più in dettaglio, i suddetti ex amministratori e dirigenti sono stati imputati per il delitto di false comunicazioni sociali per avere, «al fine di assicurare a sé stessi e a terzi un ingiusto profitto», esposto fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società nella Relazione

finanziaria semestrale al 30 giugno 2015, nel Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2015, nonché nel bilancio al 31 dicembre 2015.

Tale falsa rappresentazione verterebbe «sull'andamento del quotidiano Il Sole 24 ORE sulle vendite delle copie digitali e cartacee e sui ricavi ad esse connessi»; ciò realizzando con una rappresentazione tesa sempre a sovrastimare i risultati di gestione del più significativo *asset* della società - il quotidiano Il Sole 24 ORE - in particolare i ricavi generali dalla vendita delle copie e la penetrazione nel mercato, anche mimetizzando le perdite maturate attraverso la aggregazione di differenti aree di *business*».

I suddetti soggetti sono stati altresì imputati di manipolazione informativa del mercato per avere, attraverso comunicati diffusi tra il 2014 e il 2016, fornito al mercato notizie false e concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo del titolo e relative all'andamento del dato diffusionale del quotidiano Il Sole 24 ORE S.p.A. ed i correlativi ricavi.

In data 12 settembre 2019 si è tenuta la prima udienza preliminare innanzi al GUP presso il Tribunale di Milano, dott.ssa Mannoci. In tale contesto, sono state depositate le costituzioni di parte civile nei confronti degli imputati Benito Benedini, Roberto Napoletano e Donatella Treu, da parte della Consob, di Confindustria, del Rappresentante Comune dei Titolari di Azioni di Categoria Speciale, Marco Pedretti, nonché degli azionisti Angelo Mincuzzi, Roberto Galullo, Alessandro Di Cagno, Leonardo Sergio Cosmai, Nicola Alessio Borzi e Vincenza Loddo. Quest'ultima ha altresì formulato istanza di ammissione alla costituzione di parte civile anche nei confronti de Il Sole 24 ORE S.p.A.. Il GUP, decidendo sulle eccezioni formulate dalle parti, ha ammesso la costituzione di tutte le citate parti civili salvo quella di Vincenza Loddo nei confronti de Il Sole 24 ORE S.p.A.. Il GUP ha inoltre dato atto dell'intervenuto deposito delle istanze di patteggiamento da parte di Benito Benedini e Donatella Treu e del consenso prestato dal Pubblico Ministero al riguardo.

L'udienza è stata quindi rinviata al 24 settembre 2019. In tale data anche Il Sole 24 ORE S.p.A. ha depositato al GUP istanza di patteggiamento con indicazione del consenso già prestato dal Pubblico Ministero in relazione a una sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo di 50.310,00 euro. In tale contesto, i difensori degli imputati Benito Benedini e Donatella Treu hanno altresì consegnato nelle mani del difensore de Il Sole 24 ORE S.p.A. due assegni rispettivamente di 100 mila euro e 300 mila euro, che il difensore della Società ha ricevuto a titolo di mero acconto sul maggior danno subito.

Dopo che il Giudice ha disposto la separazione del procedimento nei confronti di Roberto Napoletano, l'udienza è proseguita con la discussione dei difensori del Pubblico Ministero e delle parti civili, che hanno chiesto il rinvio a giudizio dell'imputato, e dei difensori di quest'ultimo che hanno invece chiesto il proscioglimento del proprio assistito.

Il 29 ottobre 2019 il Tribunale di Milano, con sentenza n. 19/2880, ha accettato la richiesta di patteggiamento presentata dalla Società in data 24 settembre 2019.

Con la predetta sentenza n. 19/2880, il Tribunale, accogliendo l'istanza di patteggiamento, ha altresì disposto l'irrogazione di una mera sanzione pecuniaria di importo ridotto pari ad 50.310,00 euro dando atto, al contempo, dell'idoneità delle misure rimediali adottate dalla Società per rafforzare ed ottimizzare la propria integrità ed affidabilità. In particolare, è stata infatti accordata la riduzione della amministrativa pecuniaria – come citato nella stessa sentenza in considerazione della predisposizione di modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione di analoghi reati e del tenore della comunicazione del provvedimento di archiviazione emesso dalla Consob nei confronti dell'ente.

Nel corso della medesima udienza anche l'ex Presidente Benito Benedini e l'ex Amministratore Delegato Donatella Treu hanno patteggiato e per l'effetto sono stati condannati rispettivamente alle pene di anni 1, mesi 5 e giorni 20 di reclusione e anni 1 e mesi 8 di reclusione, nonché al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili. Ai suddetti imputati è stato altresì concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Il 16 gennaio 2020 si è aperto davanti ai giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Milano il processo a carico di Roberto Napolitano, ex direttore responsabile del quotidiano Il Sole 24 ORE e delle altre testate del Gruppo 24 ORE. A Napolitano sono contestati i reati di false comunicazioni sociali e manipolazione del mercato

Alla predetta udienza del 16 gennaio 2020 Consob - che si era già costituita parte civile in udienza preliminare - ha anticipato che farà richiesta di citazione de Il Sole 24 ORE come responsabile civile; per l'effetto, quest'ultima verrebbe chiamata a rispondere, in via solidale con gli altri imputati, in qualità di responsabile civile ex art. 2049 c.c. per possibili danni provocati a terzi dai fatti di reato contestati.

Nel processo si sono già costituiti parte civile in udienza preliminare sei tra dipendenti ed ex dipendenti del Gruppo 24 ORE, oltre a Confindustria.

All'udienza del 30 gennaio 2020 anche l'Ordine dei Giornalisti della Lombardia si è costituito come parte civile nel processo in corso.

All'udienza del 13 febbraio 2020, dedicata all'illustrazione delle eccezioni relative alle parti civili costituite, il Tribunale si è riservato sulla loro ammissione rinviando all'udienza del 16 aprile 2020 che in conseguenza dei provvedimenti assunti dal Governo a seguito dell'emergenza Covid-19 è stata rinviata al 21 maggio 2020.

All'udienza del 21 maggio 2020, il Tribunale ha dato preliminarmente lettura del provvedimento con cui sono state ammesse tutte le parti civili ad esclusione di quella dell'Ordine dei Giornalisti ritenuta tardiva.

Come ampiamente anticipato, la parte civile Consob ha depositato la richiesta di citazione della Società quale responsabile civile, richiesta cui si sono associate anche altre parti civili.

Il Tribunale si è riservato la decisione rinviando il processo al 28 maggio 2020, per il solo scioglimento della riserva.

Nel corso dell'udienza del 28 maggio 2020, il Tribunale ha accolto la richiesta di citazione della Società quale responsabile civile come da istanza della Consob.

In data 6 giugno 2020 è stato notificato alla Società il relativo decreto di citazione del responsabile civile per l'udienza del 7 luglio 2020.

In data 24 giugno 2020, tramite i difensori della Società, si è provveduto a depositare l'atto di costituzione e lista testi nell'interesse della Società quale responsabile civile.

All'udienza dibattimentale del 7 luglio 2020 è stato dato atto del deposito da parte della Società, dell'atto di costituzione del responsabile civile, nonché della lista dei testimoni e si è proceduto ad eccepire la tardività della citazione essendo la stessa avvenuta dopo ben quattro udienze dibattimentali. Il Tribunale - preso atto anche delle repliche della parte civile Consob - ha riservato la decisione. La riserva sarà sciolta alla prossima udienza che è stata fissata il 15 settembre 2020. In tale contesto avrà luogo anche l'ammissione delle prove e la dichiarazione di apertura del dibattimento.

A seguito dell'avvio del procedimento dinanzi alla Procura della Repubblica di Milano in un'ottica di piena trasparenza e sebbene non incidesse sul possesso in capo alla Società dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), la Società aveva prudenzialmente provveduto a dichiarare nei documenti di gara ad evidenza pubblica il proprio *status* di persona giuridica indagata ex d.lgs. 231 del 2001, posto che tale notizia era stata anche oggetto di comunicati ufficiali della Società, nonché ampiamente diffuse dalla stampa.

Ciò posto, l'intervenuta applicazione della sanzione pecuniaria ex d.lgs. n. 231/2001 nei confronti della Società, costituisce una circostanza che deve essere dichiarata in sede di partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici. La sanzione non ha alcun effetto automaticamente escludente sulla partecipazione della Società alle procedure di affidamento, ma deve comunque essere sottoposta alle singole

stazioni appaltanti ai fini della valutazione sulla possibile configurabilità di “un grave illecito professionale”, e cioè della causa di esclusione “a carattere discrezionale” prevista dall’art. 80 comma 5 lett. c) del d.lgs. n. 50/2016). In particolare, per poter disporre l’esclusione dalla procedura, la stazione appaltante dovrebbe, ad esito di un procedimento in contraddittorio con la Società, ravvisare la sussistenza di una situazione che sia idonea a far venir meno l’integrità/affidabilità della Società ai fini dell’espletamento dello specifico appalto. Al riguardo, occorre comunque considerare che, al fine di dimostrare la propria integrità ed affidabilità nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto, nelle dichiarazioni che vengono presentate nell’ambito delle procedure di affidamento, la Società sta già fornendo anche l’evidenza delle misure di *self-cleaning* che sono state adottate.

In relazione a tali misure, si evidenzia – tra l’altro – che nel corso dell’esercizio 2019, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di affidare a legali esterni e consulenti tecnici l’incarico di valutare la sussistenza degli estremi per proporre all’assemblea ordinaria degli azionisti di deliberare l’avvio di azioni di responsabilità, sulla base delle risultanze acquisite.

In data 12 marzo 2019, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all’assemblea dei soci convocata per il 30 aprile 2019 la proposta di azione sociale di responsabilità ex artt. 2392 e 2393 cod. civ. nei confronti di Benito Benedini, Donatella Treu e Roberto Napoletano, nei termini specificati nella relazione illustrativa pubblicata ai sensi di legge.

In data 30 aprile 2019, l’assemblea degli azionisti ha deliberato di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione concernente la predetta azione sociale di responsabilità ex artt. 2392 e 2393 cod. civ. nei confronti di Benito Benedini, Donatella Treu e Roberto Napoletano, nei termini specificati nella relazione illustrativa pubblicata ai sensi di legge.

In data 18 giugno e 24 giugno 2019 la Società ha dunque notificato atto di citazione nei confronti delle seguenti persone:

- a) Benito Benedini, nei cui confronti è stata formulata richiesta per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da Il Sole 24 ORE S.p.A. in relazione alla Operazione Business Media (come definita nella relazione illustrativa ex art. 125-ter, d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 pubblicata il 29 marzo 2019), allo stato quantificabili in non meno di 4.328.280,00 euro, in via solidale con Donatella Treu.
- b) Donatella Treu, nei cui confronti è stata formulata richiesta per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da Il Sole 24 ORE S.p.A. in relazione:
 - (i) alle pratiche commerciali e di *reporting* volte a incrementare artificiosamente i dati diffusionali del Quotidiano, allo stato quantificabili in non meno di 7.548.043,31 euro, in via solidale con Roberto Napoletano e KPMG S.p.A., anch’essa convenuta in giudizio;
 - (ii) alla Operazione Business Media, allo stato quantificabili in non meno di 4.328.280,00 euro, in via solidale con Benito Benedini;
 - (iii) alla Operazione Stampa Quotidiana (come definita nella relazione illustrativa ex art. 125-ter, d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 pubblicata il 29 marzo 2019), allo stato quantificabili in non meno di 665.560,00 euro, condanna da disporsi in via solidale con KPMG S.p.A..
- c) Roberto Napoletano, nella qualità (ritenuta sussistente sia dalla Procura che dalla Consob) di Amministratore di fatto della Società, nei cui confronti è stata formulata richiesta per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da Il Sole 24 ORE S.p.A. in relazione alle pratiche commerciali e di *reporting* volte a incrementare artificiosamente i dati diffusionali del Quotidiano, allo stato quantificabili in non meno di 7.548.043,31 euro, in via solidale con Donatella Treu e KPMG S.p.A..

La causa è stata iscritta al ruolo del Tribunale Civile di Milano con numero di R.G. 30810/2019 in data 20 giugno 2019, ed è stata successivamente assegnata al G.I. Dott. Guido Vannicelli.

Con provvedimento del 2 marzo 2020 il Giudice Istruttore ha differito la data della prima udienza al 17 novembre 2020, al fine di consentire ai convenuti di citare in giudizio le compagnie assicurative, la cui chiamata in causa è stata dunque autorizzata. Successivamente, con decreto emesso in data 21 maggio 2020 il G.I., al fine di riscadenzare il proprio ruolo d'udienza a seguito delle problematiche dovute all'emergenza Covid-19, ha rinviato la prima udienza al 9 febbraio 2021.

Rischi connessi alle verifiche ispettive di Consob

Le vicende sopra illustrate costituiscono altresì oggetto delle seguenti verifiche ispettive da parte di Consob:

1) Verifica avviata in data 18 ottobre 2016 con lettera di incarico n. prot. 0092429/16 e notificata alla Società in data 19 ottobre 2016, ai sensi dall'art. 115 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e avente ad oggetto: *“le procedure di rilevazione dei dati diffusionali, l'impatto di tali dati diffusionali sulla remunerazione del personale, sulla vendita degli spazi pubblicitari e sul processo di definizione dei dati previsionali, i rapporti tra il Gruppo 24 ORE e la società Di Source, nonché le procedure in materia di internal dealing”*.

Tale verifica ispettiva si è conclusa in data 12 giugno 2017; i relativi esiti sono stati descritti in due relazioni datate 19 aprile 2017 e 12 giugno 2017.

In data 3 agosto 2018 sono state notificate alla Società da parte di Consob alcune contestazioni ai sensi dell'art. 187-septies del TUF (prot. n. 0291113/18 e procedimento n. 84400/2018). In particolare, le predette contestazioni hanno riguardato la fattispecie di cui all'art. 187-ter del TUF (manipolazione del mercato), nella versione *ratione temporis* applicabile, e sono rivolte sia nei confronti di 5 persone fisiche non facenti più parte dell'azienda (Donatella Treu, Roberto Napoletano, Anna Matteo, Alberto Biella e Massimo Arioli) che nei confronti della Società, quale soggetto responsabile in solido, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 689/1981.

È stato inoltre contestato alla Società l'illecito previsto dall'art. 187-quinquies, comma 1, lettera a), del TUF (responsabilità dell'ente), per la violazione dell'art. 187-ter, comma 1, del TUF commessa, ad avviso di Consob, nell'interesse de Il Sole 24 ORE S.p.A. da un precedente esponente aziendale non più in carica (Donatella Treu).

Più in particolare, le condotte contestate dalla Consob hanno avuto ad oggetto le procedure di rilevazione e comunicazione alla società Accertamenti Diffusione Stampa S.r.l. (ADS) dei dati diffusionali. La Consob ha contestato che la Società, nel periodo compreso tra il 2012 ed il 2016, avrebbe attuato pratiche commerciali e di *reporting* scorrette, volte ad incrementare artificiosamente i dati diffusionali del quotidiano e a fornire una rappresentazione alterata della diffusione dello stesso; il tutto *“in un contesto di inadeguatezza dei sistemi informativi e di carenze nelle procedure e nei meccanismi di controllo operativo”*.

In data 8 novembre 2018 la Società ha presentato all'ufficio Sanzioni Amministrative di Consob le proprie controdeduzioni scritte in merito alle contestazioni ai sensi dell'art. 187-septies del d.lgs. n. 58/1998.

In data 22 febbraio 2019 l'Ufficio Sanzioni Amministrative di Consob ha presentato la “Relazione per la Commissione” con la quale ha proposto l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dell'art. 187-ter, comma 1, del d.lgs. 58/1998 nei confronti di Donatella Treu, Roberto Napoletano, Anna Matteo, Alberto Biella e Massimo Arioli per un totale di 1.050 mila euro. L'Ufficio Sanzioni Amministrative ha proposto anche l'applicazione di una sanzione pecuniaria di 140 mila euro nei confronti de Il Sole 24 ORE S.p.A. ai sensi dell'art. 187-quinquies del d.lgs. n. 58/1998. Ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge n. 689/1991, Il Sole 24 ORE S.p.A. è, altresì, responsabile solidalmente con Donatella Treu, Roberto Napoletano, Anna Matteo, Alberto Biella e Massimo Arioli per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria complessiva applicata nei confronti di questi ultimi, fermo, in ogni caso, il diritto di regresso.